

### CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

Nº168/2018 R.G.Lav. N. <u>288/2020</u> Cron. Sensonza n<u>293</u>/2019

#### REPUBBLICA ITALIANA

#### IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in persona del

magistrati:

dott. Vincenzo Pupilella

- Presidente

dott. Margiolina Mastronardi

- Consigliere rel.

dott. Rita Pasqualina Curci

- Consigliere

ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'udienza collegiale del 6/12/2019, la seguente

## SENTENZA

nella causa civile di 2º grado

în materia di

# CONTROVERSIA IN MATERIA DI LAVORO

iscritta al N.168 R.G. Lav.- anno 2018 -

avente ad oggetto: appello avverso sentenza relativa retribuzione

promossa da

FASANO Giuseppina, rappresentata e difesa dall'avv. M. Giannattasio, elettivamente

domiciliata come in atti

-appellante-

contro:

-) \$

8/4

Comune di Pettoranello di Molisc

-appellato contumace--

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Come da verbale.

MOTIVAZIONE

A Giuseppina Fasano, dipendente del Comune di Pettoranello di Molise con contratto individuale di lavoro del 26.5.09, venivano assegnate le mansioni di aiuto "cuoca-addetta alle pulizie" con inquadramento nella categoria A del CCNL Comparto Personale delle Regioni-Autonomie Locali, mansioni effettivamente svolte da sola dall'anno scolastico 2009/2010.

Con ricorso depositato in data 31.05.2016 la Fasano conveniva in giudizio presso il Tribunale di Isernia – Sezione Lavoro - il Comune di Pettoranello del Molise chiedendo l'accertamento della ascrivibilità delle funzioni espletate alla categoria B, livello economico B1, in luogo della categoria A assegnatale con la conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive maturate, al riconoscimento dello stato di servizio delle mansioni superiori espletate, alla regolarizzazione contributiva ed assicurativa.

Il Comune evocato in giudizio si costituiva assumendo che l'esercizio di fatto della mansione superiore non avrebbe legittimato l'inquadramento nel livello superiore e che le mansioni effettivamente svolte erano ascrivibili alla categoria assegnatale perché priva di competenze tecniche e di connessa responsabilità proprie dell'inquadramento rivendicato, eccependo, in subordine, la prescrizione quinquennale, ma, comunque, non contestando l'espletamento della mansione di cuoca presso la scuola materna e primaria del Comune per il periodo richiesto.

Alla prima udienza del 06.10.2016 il difensore della Fasano depositava (senza alcuna eccezione da parte del Comune resistente) la delibera di Giunta municipale n. 74 del 8.8.16

(all. n. 16 al fascicolo di parte del primo grado di giudizio) con la quale il Comune di Pettoranello di Molise, datore di lavoro, comunicava alla ricorrente che per l'anno scolastico 2016/2017 sarebbe stata adibita non più alla preparazione delle derrate alimentari ma quale addetta al porzionamento, impiattamento e servizio tavoli della mensa scolastica, reiterando, altresì, l'ordine di esibizione delle piante organiche dell'Ente già richiesto nell'atto introduttivo.

Il Giudice, a scioglimento della riserva sulle prove testimoniali richieste dalle parti, si riservava all'esito dell'istruttoria l'ordine ex art 210 c.p.c.

Ammessi ed espletati successivamente i mezzi istruttori richiesti, venivano depositate le delibere n. 46 del 16.10.14 e n. 10 del 30.3.12 (in questa sede ridepositate rispettivamente sub D) ed E)) aventi ad oggetto "rideterminazione dotazione organica"- in cui si attribuisce il profilo professionale di cuoca addetta alle pulizie ad una dipendente cat. A part-time cioè la Fasano-, il GL decideva la causa accogliendo parzialmente il ricorso proposto e, per l'effetto, accertando l'espletamento da parte della Fasano di mansioni ascrivibili alla Cat. B1 nel solo periodo agosto 2014-giugno 2015, condannava il Comune di Pettoranello di Molise al pagamento in favore della ricorrente di €3.042,78, oltre accessori di legge ed al pagamento della metà delle spese legali nella misura di euro 1.250,00 per compensi professionali, euro 118,50 per spese esenti, il tutto olfre spese generali, CPA e IVA nella misura di legge.

Avverso siffatta sentenza la Fasano interponeva appello lamentandone la parziale erroneità per erroneita" ed illogicita" della motivazione, violazione degli artt. 115, 116 e 416 c.p.c.. diffusamente argomentando nell'atto di appello che in parte qua si richiama ed abbiasi per qui riportato e trascritto.

Il Comune appellato non si costituiva in giudizio e, pertanto, ne veniva dichiarata la contumacia.

Acquisita la disposta CTU contabile, all'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo in atti di cui veniva data lettura.

3)

L'appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.

Il Giudice di prime cure ha ritenuto la domanda parzialmente fondata in quanto sarebbe stato provato l'espletamento delle mansioni di cuoca ascrivibili alla categoria B1 da parte dell'appellante per il solo periodo agosto 2014 – giugno 2015.

Ritiene la Corte che le censure mosse avverso siffatta sentenza siano fondate essendo emerso, alla stregua delle risultanze processuali, come in appresso precisato, l'espletamento da parte della Fasano delle mansioni di cui alla categoria B1 alla quale è riferita la condanna nella sentenza impugnata per il più ampio periodo che va dall'1/7/2011 al 31/5/2016, tenuto conto della prescrizione maturata per il periodo precedente.

In particolare, la Fasano ha prodotto in atti la delibera di GM N°115, pubblicata nell'Albo Pretorio l'1/3/2010 – cfr l'alt. 3 di cui al fascicolo di parte appellante relativo al giudizio di primo grado -, nella quale la Giunta, premettendo che "l'Amministrazione comunale di Pettoranello di Molise ha in gestione diretta la refezione scolastica avvalendosi della collaborazione di una dipendente – sig.ra Giuseppina Fasano- assunta a tempo parziale (part-time a 50%) ed indeterminato nella Cat. Al adibita a mansioni di cuoca", tenuto conto delle accresciute necessità, deliberava di autorizzare "l'aumento delle ore lavorative fino ad un massimo di 24 settimanali –in favore della dipendente sig.a Giuseppina Fasano- assunta a tempo parziale ed indeterminato nella cat. Al adibita nello specifico a mansioni di cuoca, affinche possa espletare le accresciute mansioni presso il servizio di refezione scolastica".

Inoltre il teste Fasano, escusso all'udienza del 9/5/2017, ha riferito di aver svolto la funzione di Segretario Comunale presso 'il Comune di Pettoranello di Molise dal 15/8/2014 al 30/4/2017 e che la Fasano, già in servizio al 15/8/2014, era addetta alla preparazione dei pasti presso la scuola fino al 31/5/2016 nonché che la stessa era l'unica dipendente adibita a siffatto servizio.

4)

Di qui il buon diritto della Fasano alle differenze retributive relative alla qualifica B1 con riferimento al periodo 17/2011-31/5/2016, tenuto conto della prescrizione in relazione al periodo precedente.

In ordine al quantum debeatur determinanti sono le risultanze della CTU acquisita nel corso del presente grado di giudizio.

Invero il C.T.U., dopo esauriente, documentata e persuasiva disamina del caso, immune da vizi logici e giuridici, cui ci si riporta pertanto integralmente, attesa anche la qualifica professionale del consulente ed il suo disinteresse all'esito del giudizio, è pervenuto, sulla base del CCNL di riferimento, tenuto conto della categoria professionale B1 riconosciuta alla Fasano, come precisato, alla conclusione, peraltro non contrastata da validi elementi di argomentazione acquisiti al processo, che la somma dovuta dal Comune di Pettoranello di Molise alla Fasano, a titolo di differenze retributive per il periodo de quo, è pari a complessivi €3.891,25.

Va pertanto rideterminata in €3.891,25, oltre accessori di legge (interessi e rivalutazione secondo legge) dal di di maturazione delle singole partite di credito al soddisfo, la somma al cui pagamento in favore della Fasano è condannato il Comune di Pettoranello di Molise.

Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza, come da liquidazione analitica in dispositivo.

Vanno infine poste a carico dell'appellato Comune le spese di CTU, come da liquidazione analitica in dispositivo.

## P.Q.M.

La Corte d'Appello di Campobasso

in funzione di giudice del lavoro

sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Isernia in data 28/11/2017 e con ricorso qui depositato il 27/5/2018 da Fasano Giuseppina nei confronti di Comune di Pettoranello di Molise ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

-accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che nel resto conferma, ridetermina il periodo di espletamento da parte della Fasano delle mansioni di cui alla cat. B1 cui è riferita la condanna, 1/7/2011-31/5/2016, nonché ridetermina in €3.891,25, oltre accessori di legge (interessi e rivalutazione secondo legge) dal di maturazione delle singole partite di credito al soddisfo, la somma al cui pagamento in favore della Fasano è condannato il Comune di Pettoranello di Molise;

-condanna l'appellato alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del grado che si liquidano in complessivi €1.800,00 per competenze, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge;

-pone a carico dell'appellato Comune le spese della CTU espletata nel presente grado che si liquidano in €550,00 per onorario, oltre accessori di legge.

Campobasso, 6/12/2019

Il Consigliere estensore

Dr.ssa Margiolina Mastronard

Il Presidente

Dr. Vincenzo Espilella

Penzio della Capaldo

CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO Depositato in Cancelloria oggi

Il Funzione Giudiziario

6)

